

**Regolamento elettorale del Comitato Amministratore
Approvato dal CNPA nella seduta del 29/01/2009**

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento elettorale stabilisce, in conformità a quanto disposto dall'art.15, comma 1, dello Statuto della Fondazione ENPAIA, le procedure per l'elezione del Comitato Amministratore della Gestione Separata dei Periti Agrari.

Comitato Amministratore

- 2) Il Comitato Amministratore è composto da sei membri eletti dagli elettori di cui al successivo punto 5 tra tutti gli iscritti alla Cassa di Previdenza. La cancellazione dalla Cassa comporta la decadenza dalla carica.
- 3) Il Comitato Amministratore dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Elezioni del Comitato Amministratore

- 4) La Sessione elettorale è indetta dal Presidente del Comitato Amministratore prima del termine di scadenza del mandato del Comitato Amministratore in carica, fissandone la data di inizio e la data di chiusura dandone comunicazione scritta agli aventi diritto al voto.
- 5) Hanno diritto al voto tutti gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA che alla data del 01/12/2008 hanno accreditato un importo a titolo di contributo soggettivo relativo all'anno 2008.
- 6) Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA che alla data del 01/12/2008 hanno accreditato un importo a titolo di contributo soggettivo relativo all'anno 2008 e che abbiano i requisiti di cui al successivo punto 8 e che si candidino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 7) L'elenco degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è fornito alla Commissione Elettorale e certificato dall'ENPAIA.
- 8) I requisiti per la eleggibilità, come richiesti dall'art.1 c.4, lettera B) d.lgs. 30/06/94 n.509, sono la onorabilità ai sensi di legge e la professionalità.

A. Sono considerati requisiti di onorabilità:

- 1) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- 2) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. Il requisito della professionalità si intende soddisfatto con il possesso di entrambi i titoli di cui ai successivi punti b.1 e b.2:

1. l'esercizio della professione di Perito Agrario sia stata esercitata ininterrottamente per almeno cinque anni. Tale durata è



comprovata dalla iscrizione alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA.

2. sia stata acquisita capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali, in qualità di membro effettivo, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un quinquennio, presso enti od istituzioni pubbliche o private.
- 9) Sono cause di decadenza dalla carica di componente del Comitato Amministratore, oltre all'intervenuta mancanza di requisiti di cui al precedente punto 8, comma a.:
- A. aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale;
 - B. essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso la Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA con sentenza definitiva.
- 10) La carica di componente il Comitato Amministratore è incompatibile con la carica di Consigliere o di componente il Collegio dei Revisori a qualsiasi livello degli organi dei Collegi dei Periti Agrari. La carica di componente il Comitato Amministratore è altresì incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Conti dell'E.N.P.A.I.A. In caso di incompatibilità l'eletto al Comitato Amministratore deve, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, optare per la carica prescelta.
- 11) Tutti gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA in possesso dei requisiti possono candidarsi. Per favorire la democratica espressione di volontà a candidarsi alle elezioni del Comitato Amministratore il Presidente del Comitato Amministratore in carica, nei due mesi antecedenti l'indizione delle elezioni, invierà ad ogni iscritto la comunicazione delle imminenti elezioni inviando altresì copia del Regolamento Elettorale approvato così come previsto dall'art.15, comma 1, dello Statuto della Fondazione.
- 12) L'iscritto che desidera autocandidarsi e che possiede i requisiti previsti dal presente regolamento provvederà ad inviare, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del Presidente, la richiesta di autocandidatura autocertificando il possesso dei requisiti di cui al punto 8, con firma autenticata. L'atto di candidatura sarà inviato dall'interessato al notaio indicato nella comunicazione a lui inviata dalla Fondazione secondo quanto previsto dall'art.11.
- 13) L'elenco dei candidati, divisi per raggruppamento territoriale, completo di tutte le generalità, verrà trasmesso dall'ENPAIA a tutti gli aventi diritto al voto.
- 14) Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nomina la Commissione elettorale, che ha la stessa durata del Comitato Amministratore, eleggendone il domicilio. La Commissione, è composta da:
- A. Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, o suo delegato, che la presiede;
 - B. un Notaio, designato dall'ENPAIA, che assume le funzioni di segretario;
 - C. tre membri iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA designati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in rispetto dei raggruppamenti territoriali di cui al punto 27;
- I componenti della Commissione Elettorale non sono candidabili alla carica di membri del Comitato Amministratore.
- 15) Non è ammesso il voto per delega. Il voto è espresso per corrispondenza con le



modalità tali da garantirne la riservatezza.

- 16) La scheda di votazione vidimata, di colore verde per il raggruppamento di cui alla lettera A) dell' art. 27); di colore bianco per il raggruppamento di cui alla lettera B) dell' art.27) e di colore rosso per il raggruppamento di cui alla lettera C) dell' art. 27). , le modalità di votazione, il certificato elettorale, e le relative buste, da usarsi nel voto per corrispondenza, vengono inviate a cura dell'ENPAIA alla residenza dell'iscritto alla Cassa assieme all'elenco dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere eletti. Per i residenti all'estero il raggruppamento territoriale cui fare riferimento è quello della sede del Collegio di Iscrizione all'Albo professionale.
- 17) In caso di smarrimento, l'avente diritto può richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio della Commissione Elettorale.
- 18) Il voto è espresso per corrispondenza entro quindici giorni dalla data di inizio della tornata elettorale, col sistema della doppia busta. A tale scopo la busta esterna, indirizzata a mezzo raccomandata al Presidente della Commissione Elettorale, domiciliato per le elezioni presso la sede del Notaio componente la Commissione Elettorale, deve contenere il certificato elettorale sottoscritto, a pena di nullità, dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione. Il giorno designato dal Presidente della Commissione elettorale per lo spoglio delle schede, le buste pervenute per corrispondenza, a mezzo raccomandata, sono consegnate dal Notaio al Presidente della Commissione Elettorale, il quale nella sede del seggio elettorale, alla presenza della Commissione Elettorale, procede all'apertura delle buste esterne e, controllata la regolarità del certificato elettorale sottoscritto, introduce le buste interne nell'urna.
- 19) La scheda di votazione e la busta che la contiene devono essere esenti da qualsiasi elemento che possa consentire l'individuazione dell'elettore pena la nullità del voto stesso. Le buste e schede saranno conservate in plico chiuso per trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti ed eventualmente, comunque, fino alla decisione in materia di ricorso.
- 20) Il voto viene espresso indicando sulla scheda massimo due nominativi scelti tra i periti agrari residenti nel raggruppamento territoriale in cui si sono candidati e riportati nel retro delle schede elettorali di cui all'art.16 e nell'elenco di cui al punto 13 . Le schede con più preferenze sono considerate nulle.
- 21) È considerata valida l'elezione alla quale abbiano complessivamente partecipato alla votazione almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
- 22) In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario per la loro validità le elezioni già svolte sono annullate dalla Commissione Elettorale e si ricorrerà alle elezioni suppletive che saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.
- 23) La Commissione elettorale riscontrata la non validità della elezione, ai sensi del punto 22 ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ed al Presidente del Comitato Amministratore che dovrà provvedere a indire nuove elezioni entro 30 giorni.
- 24) La Commissione elettorale è insediata nel luogo indicato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nei quindici giorni successivi dalla data di chiusura della tornata elettorale e le operazioni di scrutinio non possono superare i quindici giorni.



- 25) Risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi due candidati della graduatoria elettorale relativa alle circoscrizioni elettorali di cui al successivo punto 27.
- 26) Al termine delle operazioni di spoglio, il Notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenente i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente della Commissione Elettorale e da almeno due dei componenti. Appena ultimate le operazioni elettorali i verbali e le schede vengono trasmessi all'ENPAIA a cura del Presidente della Commissione Elettorale, unitamente alla relativa documentazione. Tutti i processi verbali elettorali vengono custoditi presso l'ENPAIA.
- 27) La Commissione elettorale, verificata la validità delle elezioni, forma una graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti e proclama eletti due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per ognuno dei seguenti raggruppamenti territoriali :
- A. Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Emilia Romagna - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino A.A. (2 consiglieri) ;
 - B. Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Sardegna - Abruzzo - Molise (2 consiglieri);
 - C. Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia (2 consiglieri).
- 28) In caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
- 29) La Commissione elettorale comunica i nominativi dei proclamati eletti al Presidente dell'ENPAIA che, a norma dell'art.12, comma 4, dello Statuto dell'ENPAIA, li invita a fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
- 30) Verificata la sussistenza dei requisiti degli eletti il Presidente dell'ENPAIA procede all'insediamento del Comitato Amministratore.
- 31) I risultati delle elezioni del Comitato Amministratore sono comunicati al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 32) In caso di dimissioni o di decadenza o di incompatibilità subentra il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria in modo che siano rispettati i criteri territoriali di cui al punto 27.

Commissione di Controllo delle Elezioni

- 33) Il Consiglio Nazionale nomina una Commissione di Controllo delle Elezioni formata da n.3 Componenti. La Commissione nomina nel proprio interno il presidente ed il segretario.
- 34) I componenti della Commissione di Controllo delle Elezioni non sono candidabili alla carica di membri del Comitato amministratore.
- 35) Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Comitato Amministratore, pubblicata sul sito dell'Enpaia - Gestione Separata dei Periti Agrari, ogni iscritto alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA può



proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione di Controllo delle elezioni che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

- 36) Ai componenti delle Commissioni Elettorali e di Controllo delle elezioni si applica il medesimo trattamento economico dei membri del Comitato Amministratore. Le spese inerenti le elezioni sono a carico della Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso l'ENPAIA con apposita previsione di bilancio.

